

ALLEGATO INCARICHI

PER SPESE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

I punti essenziali della manovra correttiva 2010 Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ancora in essere anche per gli anni successivi

Con la legge 122/2010, pubblicata sulla GU il 30/7 con la quale è stato convertito il Decreto Legge n.78, è costituita da 56 articoli, a loro volta costituiti da 478 commi venivano stabiliti i seguenti vincoli che permangono ancora oggi, mentre per la riduzione di spese delle collaborazioni /consulenze occorre rifarsi all'art 46 della L 133/2008:

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione L 133/2008 di conversione DL 112/2008

1. Il comma 6 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».

2. L' articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell' articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L' articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito

Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

Ai sensi dell'art. 3 c 55 della L. 244/2007 nel corso del triennio 2017/2019 qualora se ne ravvisi la necessità verranno affidati incarichi esterni, dai Responsabili competenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, con riferimento alle attività istituzionali previste dall'art. 13 TUEL ("tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"), oltre che con riferimento ai servizi di supporto (supporto fiscale, eventuali difese legali, perizie, spese notarili, spese tecniche ecc.).

Non si prevede, al momento, l'affidamento di incarichi con riferimento ad attività non istituzionali.

Si determina inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione nel 5% della spesa corrente macro aggregati 1 (redditi da lavoro dipendente) e 3 (acquisti di beni e servizi) del bilancio previsione e nel 10% delle spese del titolo II Macro aggregato 2 (investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

	2019	2020	2021
Uscite			
Titolo I macroaggregati 1 (redditi da lavori dipendente) e 3 (acquisti di beni e servizi)	13.939.866,66	13.554.802,78	13.583.352,57
di cui FPV (cap LV o LF)	154.301,64	154.301,64	154.301,64
Spesa corrente (macro 1 e 3) al netto FPV	13.785.565,02	13.400.501,14	13.429.050,93
Limite max 5%	689.278,25	670.025,06	671.452,55

	2019	2020	2021
Uscite			
Titolo II macroaggregato 2 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	10.902.077,03	6.070.000,00	2.610.000,00
di cui FPV (cap LV o LF)	-	-	-
Spesa Investimnto al netto FPV	10.902.077,03	6.070.000,00	2.610.000,00
Limite max 10%	1.090.207,70	607.000,00	261.000,00

Studi e consulenze (comma 7 art 6 di 78/2010)

Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze viene tagliata del 80% rispetto al 2009.

La norma parla di "studi ed incarichi di consulenza" e non di "collaborazioni" in generale; pertanto, il taglio riguarda solo gli incarichi il cui contenuto sia rappresentato da un semplice studio, ricerca o consulenza, e non quelli che si traducono nella realizzazione di un prodotto finito, utilizzabile di per sé dalla collettività.

DI 66/2014 art 14 c 1

Comma 1 Le amministrazioni, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012	€ 4.331.411,00
• al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,	€ 181.919,26
• al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.	

Collaborazioni Coordinate e continuative ((D.l. 66/2014) art. 14 c. 2

Le amministrazioni, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012	€ 4.331.411,00
al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,	€ 194.913,50
- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.	

